

sentenza
19 giugno 2008
n. 2092

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 1259 del 2008 proposto da

SASSI Mariangela Domenica, SASSI Alberto e SASSI Carolina, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Mandelli di Como, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Como, via Volta 38

c o n t r o

COMUNE di VALMOREA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, corso di Porta Vittoria 47

n e i c o n f r o n t i d i

- DONADONI Arch. Fabrizio, non costituito in giudizio
- S.U.A.P. Sportello Unico per le Imprese - Servizio Convenzionato tra i Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Pare', Rodero, Ronago, San Fermo d.B, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione: (a) dell'atto in data 14 febbraio 2008 (prot. 659, pratica n. 6/2008), ricevuto il 9.4.08, emesso dal responsabile dell'endoprocedimento, con cui il Comune ha espresso avviso contrario alla realizzazione di un capannone industriale in via Falcone - Borsellino (mapp. 366 censuario di Caversaccio), oggetto della d.i.a. presentata il 31.1.08 allo Sportello Unico per le Imprese - Servizio Associato Comuni di Albiolo ed altri; (b) in subordine, occorrendo, dell'art. 12 n.t.a. del vigente p.r.g. nella parte in cui prescrive la redazione di un piano esecutivo in caso di mancanza o inadeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria.

Visto il ricorso, notificato il 3 e depositato il 12 giugno 2008;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune intimato;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Mandelli e l'avv. Lavatelli;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- i ricorrenti hanno presentato allo Sportello Unico per le Imprese costituito tra comuni convenzionati (tra cui il Comune di Valmorea) una denuncia di inizio attività (d.i.a.) per la realizzazione di un capannone industriale;

- con atto in data 14 febbraio 2008 il "responsabile dell'endoprocedimento" del Comune di Valmorea ha espresso avviso contrario all'intervento edilizio per insufficiente urbanizzazione dell'area, segnalando la necessità di un pia-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 1259/08
reg. ric.

no esecutivo a norma dell'art. 12 delle n.t.a. del piano regolatore;

- gli interessati hanno impugnato l'atto col ricorso in esame, deducendone l'illegittimità per incompetenza (dovendo provvedere sulla d.i.a. lo Sportello Unico per le Imprese al quale la d.i.a. è stata presentata), violazione delle norme sul procedimento (avendo il Comune disatteso gli obblighi di collaborazione e consultazione che imporrebbero di formulare richieste di integrazione documentale, di chiarimenti, ecc. al fine di favorire la realizzazione dell'impianto produttivo), violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili (essendo l'area già urbanizzata, e spettando comunque al Comune la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione mancanti o inadeguate);

- in subordine i ricorrenti hanno impugnato l'art. 12 delle n.t.a. deducendone l'illegittimità nell'ipotesi in cui consentisse all'Amministrazione di imporre un piano attuativo per l'edificazione di un capannone industriale in zona già urbanizzata, ancorché inadeguatamente;

- il Comune ha controdedotto eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto contro un atto endoprocedimentale e - per la parte che investe la norma tecnica di attuazione - in quanto non notificato alla Regione, che ha approvato lo strumento urbanistico;

Ciò premesso e considerato che:

- l'atto impugnato deve qualificarsi come atto endoprocedimentale, come risulta tra l'altro dal fatto che è indirizzato allo Sportello Unico per le Imprese (competente ad emettere la determinazione finale) ed è diretto ad uno dei ricorrenti (Sassi Alberto) solo "per conoscenza";

- lo Sportello Unico per le Imprese ha effettivamente assunto il provvedimento definitivo in data 14 aprile 2008 (prot. n. 10039), emettendo, sulla base del "parere endoprocedimentale negativo" del Comune in data 14.2.2008, l'ordine motivato di non effettuare i lavori, comunicato ad altra ricorrente (Sassi Mariangela Domenica) con nota in pari data;

- gli atti interni del procedimento non sono impugnabili immediatamente, ma solo congiuntamente al provvedimento definitivo cui è riconducibile la lesione dell'interesse sostanziale fatto valere dal titolare o dai titolari;

- allo stato il provvedimento definitivo non è impugnato, né i ricorrenti hanno dichiarato l'intenzione di impugnarlo con motivi aggiunti al presente ricorso, nulla obiettando alla definizione di questo con sentenza semplificata;

Ritenuto per le ragioni esposte di dichiarare il ricorso inammissibile, con la compensazione tra le parti delle spese di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Carmine	Russo	referendario
L'estensore		Il presidente